

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 marzo 1999.**

Bindi, Bressa, D'Alema, D'Amico, Tersio Delfino, Dini, Fassino, Li Calzi, Mangiacavallo, Masi, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FOLENA ed altri: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole di trattamento penitenziario » (5773);

VELTRI e SICA: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (5774);

NICCOLINI e DONATO BRUNO: « Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle misure cautelari nei confronti degli esercenti la professione medica » (5775);

LUCIANO DUSSIN ed altri: « Modifica all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori » (5776);

SPINI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5777);

ALEFFI: « Modifica alla tabella A allegata alla legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (5778);

GALLETTI: « Norme per garantire ai parlamentari l'esercizio delle funzioni nei propri collegi elettorali » (5779);

DE LUCA ed altri: « Incentivi a favore del lavoro e della formazione femminile » (5780);

DE LUCA ed altri: « Incentivi a favore del lavoro autonomo e della libera professione femminile » (5781);

DE LUCA ed altri: « Incentivi a favore dell'assunzione di lavoratrici » (5782);

TASSONE ed altri: « Istituzione di un'area autonoma della funzione direttiva nell'Amministrazione pubblica » (5783).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa popolare.**

In data 4 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Norme sulla responsabilità politica » (5772).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 4 marzo 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le pari opportunità:

« Realizzazione di statistiche di genere » (5771).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 4 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

ACIERNO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle

erogazioni di risorse pubbliche nel Mezzogiorno nel periodo 1986-1997 » (doc. XXII, n. 49).

Sarà stampata e distribuita.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**MOZIONI FRATTINI ED ALTRI N. 1-00343 E DOMENICI ED
ALTRI N. 1-00355 IN MATERIA DI FINANZIAMENTO
DELLE FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI TERRITORIALI
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997**

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, generalmente conosciuta come legge Bassanini sulla semplificazione amministrativa, va ben oltre tale obiettivo in quanto abbraccia il conferimento di funzioni agli enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e tutte le materie nessuna esclusa nelle quali incidono procedimenti amministrativi;

la legge Bassanini prevede un controllo parlamentare degli atti normativi delegati molto attenuato, in quanto sia i pareri della Commissione bicamerale che quelli delle Commissioni di merito, ove previsti, non hanno efficacia vincolante;

le regioni e per quanto di competenza gli altri enti locali dovrebbero a loro volta regolare i propri assetti organizzativi per svolgere le funzioni loro conferite, senza conoscere il quadro delle risorse finanziarie disponibili in quanto la legge Bassanini non contiene certezza di tempi né garanzie adeguate per il trasferimento dei fondi necessari per gli enti territoriali;

la stessa Commissione Bicamerale ha dovuto rilevare che gli enti locali territoriali non hanno finora provveduto a quanto di loro competenza;

solo nel collegato alla recente legge finanziaria si fa un primo riferimento al « federalismo fiscale » senza peraltro che il proposito si sia tradotto in misure concrete ed effettive;

finalmente con l'espressione « federalismo fiscale » si abbandonano gli equivoci e si dice apertamente che si sta costruendo il nuovo Stato;

recentemente il Governo, per giustificare gli inevitabili ritardi, ha ufficialmente ammesso di avere di fronte un problema enorme ed i sindacati unitariamente hanno chiesto di essere convocati urgentemente per essere messi a conoscenza del disegno complessivo della riforma al fine di poterne valutare le conseguenze sui lavoratori;

tutte le Regioni italiane, indipendentemente dagli schieramenti di appartenenza, hanno rappresentato l'estrema difficoltà di esercitare le numerose ed onerose competenze attribuite fin quanto non verrà definito con certezza di tempi e modi il problema finanziario;

considerato che sarebbe oltremodo grave interrompere il percorso di decentramento nelle funzioni amministrative per l'obiettivo insostenibilità degli oneri riversati sugli enti territoriali;

impegna il Governo:

a presentare alle Camere, entro i termini stabiliti per la presentazione del D.P.E.F., un organico disegno di legge in cui sia previsto un nuovo sistema di finanziamento delle funzioni e dei compiti delle regioni in coerenza con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione nel quale in particolare:

le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i

decreti delegati attuativi della legge n. 59 del 1997 e realizzino un nuovo sistema di finanziamento delle regioni basato su criteri e principi di effettivo federalismo;

le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione dei conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire al gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della disciplina in argomento;

ad adottare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, che costituiscono condizione essenziale per dare effettività al conferimento di funzioni e compiti operato con i decreti legislativi di attuazione del capo I della stessa legge n. 59.

(1-00343) « Frattini, Armani, Bertucci, Follini, Galati, Gasparri, Mancuso, Martino, Marzano, Menia, Migliori, Possa, Selva, Urbani, Valducci ».

La Camera,

premesso che:

con la legge 15 marzo 1997, n. 59, « Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa », si è avviato un processo di riforma del sistema amministrativo in un quadro organico complessivo di ammodernamento dell'amministrazione pubblica comprendente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, la struttura di Governo a partire dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, il completamento della privatizzazione del pubblico impiego e il processo di delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi;

il maggior rilievo istituzionale e politico del processo di riforma finora compiuto dal Governo riguarda la ridefinizione delle funzioni dello Stato con il conferimento di molte funzioni statali a regioni,

province e comuni e altri enti territoriali effettuato in particolare con il decreto legislativo n. 112 del 1998;

l'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ha previsto che l'effettivo esercizio delle funzioni conferite a regioni ed enti locali sia legato al trasferimento dei beni e delle risorse corrispondenti, individuati con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

tanto l'articolo 7 della legge n. 59 quanto l'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevedono la partecipazione delle regioni e degli enti locali al processo di individuazione delle risorse ad essi destinate, sia attraverso i pareri espressi dalla Conferenza unificata su tutti gli schemi di provvedimento in materia, sia attraverso gli accordi promossi dalla stessa Conferenza unificata tra Governo, regioni ed enti locali;

la complessità e la centralità del momento dell'individuazione delle risorse da trasferire hanno indotto il Governo a costituire, nell'ambito del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge n. 59 del 1997, uno speciale « gruppo tecnico » al quale partecipano rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

attualmente è in discussione presso il Senato il disegno di legge A.S. 3599 « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » e il Governo ha più puntualmente affrontato la questione della finanza regionale con la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10 del testo, con il quale si prefigura l'abolizione dei trasferimenti erariali vigenti e la loro sostituzione con compartecipazione a tributi erariali e con il rafforzamento dell'aliquota minima dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

impegna il Governo:

ad accelerare il processo d'individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse necessarie a garantire l'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle

funzioni ad esse conferite, rispettando in ogni caso il termine massimo, indicato nel decreto legislativo n. 112 del 1998, del 31 dicembre 2000;

ad explicitare con eventuali emendamenti aggiuntivi al disegno di legge A.S. 3599, il raccordo tra il sistema dei trasferimenti previsti ai sensi della legge n. 59 del 1997 ed il sistema di finanza regionale

delineato nell'emendamento governativo descritto, anche prevedendo meccanismi di perequazione in analogia a quanto già previsto per la finanza locale dall'articolo 48, comma 11, della legge n. 449 del 1997.

(1-00355) « Domenici, Guerzoni, Massa, Campatelli, Solaroli, Di Bisceglie, Fredda, Pezzoni, Settimi, Mancina, Giannotti ».